

COPIA

COMUNE DI PONZA  
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123 Del 08.09.2017	OGGETTO: UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRI ENTI PER IL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E DEMANIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA L. N. 311/2004 – ARCH. ROBERTO GURATTI.
--------------------------	--

L'anno Duemiladiciassette il giorno otto del mese di settembre alle ore 11:00 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>FRANCESCO FERRAIUOLO</b> <i>Sindaco</i>	X	
<b>EVA LA TORRACA</b> <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
<b>MICHELE NOCERINO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>MARIA GELSOMINA CALIFANO</b> <i>Assessore</i>		X
<b>GIUSEPPE MAZZELLA</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra in virtù del decreto di nomina n. 106 del 30.08.2017, prot. n. 7569, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

**OGGETTO:** Utilizzo personale dipendente da altri Enti per il Servizio Urbanistica, Edilizia e Demanio, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 – Arch. Roberto Guratti.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

**CHE**, è presente nella dotazione organica comunale nell'ambito del Servizio Urbanistica, Edilizia e Demanio un posto Categoria D - posizione economica D3 - (Istruttore Direttivo Tecnico), precedentemente ricoperto con un contratto ex art. 110 del TUEL e, a seguito della scadenza dello stesso, resosi vacante;

**CHE** attualmente il Servizio Urbanistica, Edilizia e Demanio è coperto *ad interim* dal Responsabile del servizio LL.PP. e nell'organico sono presenti n. 2 unità lavorative di cui uno di cat. C5 in malattia già da diversi mesi, situazione questa che presumibilmente si protrarrà a lungo tempo, pertanto si rende necessario, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento dell'ufficio stesso, un supporto a carattere direzionale per far fronte ai sempre più numerosi adempimenti sia nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia privata che del demanio marittimo anche in ragione dei programmi dell'Amministrazione comunale;

**CONSIDERATO** altresì che occorre procedere all'individuazione di un responsabile di tale settore, che abbia le necessarie competenze e sia già in possesso della dovuta esperienza e di adeguata preparazione per la copertura temporanea del suddetto posto vacante;

### RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.”;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale “le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita “Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: “i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza”;

### VISTI

- il parere del Consiglio di Stato. Sez. Prima. n.2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "l'art.1. comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile

nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";
- Il parere della Corte dei Conti Sez. Lombardia/448/2013/PAR secondo cui "Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78.";

**VISTO** l'art. 11, comma 4-bis, del dl 90/2014, introdotto dalla l 114/2014 secondo cui "all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

**VISTA** l'interpretazione della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui in base a tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art.1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;

**DATO ATTO**, pertanto che, con le modifiche introdotte dal DL n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato DL n. 78/2010, gli enti locali "virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)";

**ATTESO** che la Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n°7/contr/11 del 7/2/2011 ha asserito che il concetto di "spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità";

**DATO ATTO** che sono stati rispettati i parametri di cui all'art. 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della Legge 296/2006;

**RILEVATO** che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili:

**RAVVISATA** la necessità, al fine di garantire la continuità del servizio, posto che nell'ufficio tecnico è presente una sola dipendente inquadrata nella Cat. D. di ricorrere all'utilizzo di figura professionale di altro Comune, con esperienza già acquisita nel servizio, così come previsto dall'art.

1, comma 557, della legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005), il quale dispone che: “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (...) possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;

**CONSIDERATO** quindi che, al fine di assicurare lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile quale è quella del responsabile del servizio tecnico, garantendo nel contempo la progressiva riduzione della spesa di personale e della sua incidenza sulle spese correnti, è possibile servirsi dell’attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n. 311, appositamente autorizzato dall’amministrazione di provenienza, per il quale il comune dovrà sopportare i costi pari nel massimo ad 1/3 della retribuzione di una categoria D – posizione economica D3 - del CCNL, in quanto – tenuto conto che l’art. 5 del d. lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali - la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali;

**VISTO** altresì l’art. 1, c. 58 bis, della L. n. 662/1996, il quale dispone che “I dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza”;

**RITENUTO** sussistere le condizioni per procedere all’individuazione di un soggetto per un periodo di tempo fino al 31.12.2017, nelle more dell’avvio delle procedure per la copertura del posto vacante nell’organico Comunale;

**SENTITO** per vie brevi il dipendente del Comune di Gaeta, Arch. Roberto Guratti, in ordine alla disponibilità di un’assunzione ex art. 1 comma 557 l. 311/2004;

**VISTA** la richiesta del Sindaco di Ponza datata 07.09.2017 al Comune di Gaeta affinché sia concesso nulla-osta all’utilizzo del dipendente Arch. Roberto Guratti con funzioni di Istruttore Direttivo Tecnico fino al 31.12.2017;

**RITENUTO** di dover procedere all’assunzione del dipendente di cui sopra ai sensi del citato art. 1, comma 557, della legge 311/2004, vista l’urgenza, acquisita l’autorizzazione da parte del Comune di Gaeta, quale ente di appartenenza, pervenuta in data 07.09.2017 e acquisita con prot. n. 7809;

**CONSIDERATO** che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l’utilizzo dell’attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell’orario di servizio, fermo restando che l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 31.12.2017;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;

**DATO ATTO** che l’attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 ;

VISTO Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime e palese, espressa nei modi e forma di legge

## DELIBERA

- 1) Di procedere alla copertura temporanea del posto vacante di Funzionario tecnico, categoria D – posizione economica D3, con le funzioni di responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia e Demanio, mediante l'utilizzazione per n. 12 ore settimanali di un soggetto già dipendente a tempo pieno di un ente locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n.311;
- 2) Di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, del dipendente del Comune di Gaeta, Arch. Roberto Guratti, per un periodo fino al 31.12.2017, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa;
- 3) Di stabilire che l'utilizzazione si svolgerà per n. 12 ore settimanali, in aggiunta all'orario di lavoro già svolto dal soggetto individuato presso il proprio datore di lavoro pubblico, e che la retribuzione sarà parametrata ad 1/3 della retribuzione prevista dal CCNL del comparto enti locali per i dipendenti di categoria D3, che il Sindaco attribuirà, sussistendone i presupposti, l'indennità di posizione e di risultato secondo i criteri ed i parametri vigenti presso il comune, in osservanza del principio del riproporzionamento del trattamento economico per attività prestata a tempo parziale ed in ogni caso entro l'importo massimo di € 12.900,00;
- 4) Di dare atto che:
  - l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
  - l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali;
- 5) Di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti l'adozione dei relativi atti consequenziali, susseguenti all'adozione del presente atto;
- 6) Di dare atto, infine, che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, per rimanervi quindici giorni consecutivi;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione all'unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**f.to Dott.ssa Vincenzina Marra**

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**f.to Dott.ssa Vincenzina Marra**

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

<b>Il Presidente</b> f.to Francesco Ferraiuolo	<b>Il Vice Segretario Comunale</b> f.to Dott. ssa Vincenzina Marra
---	---

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. \_\_\_\_\_ a partire dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

**11 SET 2017**

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li **11 SET 2017**

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Comune di Ponza  
N. 0007870 11/09/2017



**Il Vice Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Vincenzina Marra**